DISPOSIZIONI URGENTI DI CORREZIONE A RECENTI NORME IN MATERIA DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI SITI CONTAMINATI E MISURE FINANZIARIE RELATIVE AD ENTI TERRITORIALI

Art. 2

Misure finanziarie relative ad Enti territoriali

Al comma 8-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter».

Versione in vigore dal 12 novembre 2014, non più in vigore dal 1 gennaio 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali
Estremi	Decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-di-correzione-a-recenti-norme-in-materia-di/art-2-misure-finanziarie-relative-ad-enti-territoriali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it